

REVISIONE ATTO COSTITUTIVO – Aggiornato al 04 novembre 2021

‘ATTO COSTITUTIVO’ VIGENTE (del 2010 aggiornato con Del. Ass. Soci n. 9 del 31/03/2015 in relazione alla dizione “Comune di Lorenzana” che viene sostituita con la dizione “Comune di Crespina Lorenzana”)	ATTO COSTITUTIVO REVISIONATO
<p>Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. I seguenti Enti costituiscono un consorzio pubblico con le modalità di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi dell’articolo 71 bis e ss. della L.R. Toscana n. 40/2005 come modificata dalla L.R. Toscana n. 60/2008:</p> <p>Comune di Calci</p> <p>Comune di Cascina</p> <p>Comune di Fauglia</p> <p>Comune di Crespina Lorenzana</p> <p>Comune di Orciano Pisano</p> <p>Comune di Pisa</p> <p>Comune di San Giuliano Terme</p> <p>Comune di Vecchiano</p> <p>Comune di Vicopisano</p> <p>Azienda U.S.L. n. 5</p> <p>2. Il consorzio è validamente costituito con la presenza di almeno 7 dei 9 Comuni della Zona Pisana, e in rappresentanza di almeno il 75% della</p>	<p>Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. I seguenti Enti costituiscono un consorzio pubblico ai sensi dell’articolo 71 <i>bis</i> e ss. della L.R. Toscana n. 40/2005:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Comune di Calci<input type="checkbox"/> Comune di Cascina<input type="checkbox"/> Comune di Fauglia<input type="checkbox"/> Comune di Crespina Lorenzana<input type="checkbox"/> Comune di Orciano Pisano<input type="checkbox"/> Comune di Pisa<input type="checkbox"/> Comune di San Giuliano Terme<input type="checkbox"/> Comune di Vecchiano<input type="checkbox"/> Comune di Vicopisano<input type="checkbox"/> Azienda USL Toscana Nord Ovest. <p>2. Il consorzio è validamente costituito con la presenza di non meno del 75 per cento dei Comuni della zona pisana.</p> <p>3. Le norme di funzionamento del Consorzio sono contenute nello Statuto che, da me letto ai comparenti che lo approvano, allego al presente atto sotto la lettera “D”, firmato come per legge.</p>

popolazione residente nella stessa.

3. Qualora la composizione della Zona Distretto sia modificata ai sensi dell'art. 64, comma 1 della L.R. 40/05, il consorzio si intende validamente costituito con l'adesione del 75% dei Comuni che costituiscono la Zona Pisana e la rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella stessa.

4. Le norme di funzionamento del Consorzio sono contenute nello Statuto che, da me letto ai comparenti che lo approvano, allego al presente atto sotto la lettera "D", firmato come per legge.

Art. 2 (Denominazione – Sede)

1. Il consorzio assume la denominazione di "Consorzio Società della Salute Zona Pisana" e potrà anche essere indicato con la sigla "SdS Zona Pisana".

2. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Pisa, Via Saragat n. 24.

Art. 3 (Funzioni e attività)

1. La SdS Zona Pisana esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello

essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale

integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 2 (Denominazione – Sede)

1. Il consorzio assume la denominazione di "Consorzio Società della Salute Zona Pisana" e potrà anche essere indicato con la sigla "SdS Zona Pisana".

2. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Pisa, Via Saragat n. 24.

Art. 3 (Funzioni e attività)

1. La SdS Zona Pisana esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

c) controllo, monitoraggio e valutazione in

<p>di competenza degli enti locali;</p> <p>b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;</p> <p>c) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;</p> <p>d) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo</p> <p>3 septies, comma 3 del D.lgs. 229/99, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;</p> <p>e) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale.</p> <p>2. La SdS Zona Pisana gestisce le attività di cui al comma 1 in forma diretta.</p> <p>Con apposita convenzione vengono definite le attività che gestisce attraverso la Usl 5 di Pisa.</p> <p>3. Le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 includono quelle previste dall'allegato n. 3 del Piano Regionale Sanitario Toscano 2008 – 2010, come individuate nell'allegato A della presente Convenzione, firmato come per legge, e sono oggetto di concertazione tra i Comuni e l'Azienda USL 5.</p> <p>4. Le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 includono quelle previste dall'articolo 22 della legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, come individuate nell'allegato B della presente</p>	<p>rapporto agli obiettivi programmati;</p> <p>d) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 <i>septies</i>, comma 3 del D.lgs. 229/99, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;</p> <p>e) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli enti vorranno assegnare al Consorzio con ulteriori deleghe.</p> <p>2. La SdS Zona Pisana gestisce le attività di cui al comma 1 in forma diretta.</p> <p>In coerenza con il principio di non duplicazione delle strutture e delle funzioni, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, per lo svolgimento di talune funzioni – in particolare la contabilità generale ed analitica – è prevista la possibilità che la SdS possano avvelersi del supporto tecnico, professionale ed operativo delle strutture già esistenti degli Enti consorziati. A tale scopo possono essere formalizzati accordi di avvalimento che consentono alla SdS di utilizzare anche procedure informatiche e competenze professionali dell'Azienda USL.</p> <p>Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) ed e), la SdS Zona Pisana assicura la gestione diretta secondo i contenuti, i tempi e le modalità di cui al Progetto 'Gestione diretta SdS Pisana'.</p> <p>3. Le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 previste dal Piano Sanitario e sociale integrato regionale sono individuate nell'allegato A della presente Convenzione, firmato come per legge.</p> <p>4. Con riferimento alle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 i contenuti minimi sono previsti dal Piano Sanitario e sociale integrato regionale e sono ulteriormente individuati nell'allegato B della presente Convenzione, firmato come per legge.</p>
---	--

Convenzione, firmato come per legge, e sono oggetto di concertazione tra i Comuni e l'Azienda USL 5.

Art. 4 (Durata e recesso)

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato salvo eventuale scioglimento disposto per legge o determinato dalla decisione dell'assemblea dei soci.

2. Il Consorzio si scioglie qualora vengano meno le condizioni per la costituzione previste dall'articolo 1 comma 2 della presente Convenzione, oppure per effetto di deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei componenti oppure che rappresentino almeno il 75 per cento della popolazione.

3. Nel caso di scioglimento per decisione dell'assemblea dei soci, la delibera di scioglimento prevede anche le modalità dello stesso che deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a. il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio viene ripartito fra i singoli enti consorziati in ragione della quota di partecipazione;

b. se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario;

c. i beni mobili e immobili, ottenuti in comodato dai singoli enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari;

d. il personale del consorzio assunto direttamente dal consorzio o trasferito viene ricollocato con i criteri stabiliti dalla deliberazione di scioglimento e in conformità alle vigenti leggi;

e. dalla data della deliberazione di cui al comma 2 e nelle more dello scioglimento il Consorzio

Art. 4 (Durata e recesso)

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato salvo eventuale scioglimento disposto per legge o determinato dalla decisione dell'assemblea dei soci.

2. Il Consorzio si scioglie qualora vengano meno le condizioni per la costituzione previste dall'articolo 1 comma 2 della presente Convenzione, oppure per effetto di deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Nel caso di scioglimento per decisione dell'assemblea dei soci, la delibera di scioglimento prevede anche le modalità dello stesso che deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a. il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio viene ripartito fra i singoli enti consorziati in ragione della quota di partecipazione;

b. se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario;

c. i beni mobili e immobili, ottenuti in comodato dai singoli enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari;

d. il personale del consorzio assunto direttamente dal consorzio o trasferito viene ricollocato con i criteri stabiliti dalla deliberazione di scioglimento e in conformità alle vigenti leggi;

e. dalla data della deliberazione di cui al comma 2 e nelle more dello scioglimento il Consorzio garantisce le attività di ordinaria amministrazione per un periodo non superiore a 12 mesi dalla deliberazione di scioglimento.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 71 vices della LR 40/2005 in quanto applicabili.

4. I Comuni consorziati hanno facoltà di revocare l'adesione al consorzio, ma il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di 2 anni dall'ingresso nel Consorzio. Il recesso deve essere notificato al presidente

<p>garantisce le attività di ordinaria amministrazione per un periodo non superiore a 12 mesi dalla deliberazione di scioglimento.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 71 vices della LR 40/2005 in quanto applicabili.</p> <p>5. I Comuni consorziati hanno facoltà di revocare l'adesione al consorzio ma il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di 2 anni dall'ingresso nel Consorzio. Il recesso deve essere notificato al presidente dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione di accettazione dell'assemblea.</p> <p>6. La deliberazione di accettazione disciplina anche i rapporti giuridici ed economici, con particolare riguardo agli impegni finanziari di carattere pluriennale, tra la "SdS Zona Pisana" e l'ente che revoca la propria adesione al Consorzio.</p>	<p>dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione di accettazione dell'assemblea.</p> <p>5. La deliberazione di accettazione disciplina anche i rapporti giuridici ed economici, con particolare riguardo agli impegni finanziari di carattere pluriennale, tra la "SdS Zona Pisana" e l'ente che revoca la propria adesione al Consorzio.</p>
<p>Art. 5 (Modifiche ed integrazioni)</p> <p>1. La presente Convenzione può essere modificata, in conformità alla normativa regionale vigente sulle Società della Salute, con deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei componenti.</p> <p>2. Gli allegati di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono modificati con deliberazione dell'assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei componenti.</p>	<p>Art. 5 (Modifiche ed integrazioni)</p> <p>1. La presente Convenzione può essere modificata, in conformità alla normativa regionale vigente sulle Società della Salute con deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei componenti.</p> <p>2. Gli allegati di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono modificati con deliberazione dell'assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei componenti.</p>
<p>Art. 6 (Organi consortili)</p> <p>1. Gli organi del consorzio SdS Zona Pisana sono:</p> <p>L'assemblea dei soci</p> <p>La giunta esecutiva</p>	<p>Art. 6 (Organi consortili)</p> <p>1. Gli organi del consorzio SdS Zona Pisana sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L'assemblea dei soci <input type="checkbox"/> La giunta esecutiva <input type="checkbox"/> Il/La presidente e Vice-presidente <input type="checkbox"/> Il/La direttore /direttrice <input type="checkbox"/> Il collegio sindacale

<p>Il/La presidente</p> <p>Il/La direttore /direttrice</p> <p>Il collegio sindacale.</p> <p>2. Gli organi della SdS Zona Pisana sono eletti per cinque anni. L'assemblea dei soci, con le modalità stabilite dallo Statuto, può comunque procedere a rinnovare il presidente o la giunta anche se non sono trascorsi 5 anni.</p> <p>3. I membri degli organi restano in carica per il tempo del loro mandato nell'amministrazione di origine e comunque decadono automaticamente con la cessazione del loro mandato. Alla scadenza dei cinque anni del mandato gli organi della SdS Zona Pisana vengono rinnovati entro 60 giorni dalla loro scadenza.</p> <p>4. Gli organi scaduti possono adottare, a pena di nullità degli atti, esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e improrogabili, con indicazione dei motivi di urgenza e improrogabilità.</p> <p>5. Ai componenti degli organi della SdS Zona Pisana non spetta alcuna indennità, salvo quanto stabilito per il direttore e per i componenti del collegio sindacale ai sensi degli artt. 71 <i>novies</i> e 71 <i>decies</i> della L.R. Toscana 40/2005.</p> <p>6. Ai membri degli organi si applicano le cause d'incompatibilità e di decadenza previste dalle vigenti leggi per gli enti di provenienza.</p> <p>7. Ai soci dell'assemblea del Consorzio sono assegnate le seguenti quote di partecipazione:</p> <p>a. il 66,6% ai Comuni che le ripartiscono tra loro in</p>	<p>2. I membri dell'assemblea restano in carica per il tempo del loro mandato nell'amministrazione di origine e comunque decadono automaticamente con la cessazione del loro mandato.</p> <p>3. Ai componenti degli organi della SdS Zona Pisana non spetta alcuna indennità, salvo quanto stabilito per il direttore e per i componenti del collegio sindacale ai sensi degli artt. 71 <i>novies</i> e 71 <i>decies</i> della L.R. Toscana 40/2005.</p> <p>4. Ai membri degli organi si applicano le cause d'incompatibilità e di decadenza previste dalle vigenti leggi per gli enti di provenienza.</p> <p>5. Ai soci dell'assemblea del Consorzio sono assegnate le seguenti quote di partecipazione:</p> <p>a. il 66% ai Comuni che le ripartiscono tra loro in relazione alla popolazione residente. L'Assemblea dei Soci procede alla revisione annuale delle quote di partecipazione in base alla popolazione residente in ciascun Comune consorziato;</p> <p>b. il 34% all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.</p> <p>6. La nomina, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi consortili sono disciplinati dallo Statuto del consorzio e da apposito regolamento.</p>
---	--

relazione alla popolazione residente .

biennale delle quote di partecipazione in base alla popolazione residente in ciascun Comune consorziato;

b. il 33,3% all'Azienda USL 5 di Pisa.

8. La nomina, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi consortili sono disciplinati dallo Statuto del consorzio e da apposito regolamento.

Art. 7 (Personale)

1. Il personale della Sds Zona Pisana è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati e relativo espletamento delle procedure di mobilità.

2. Al personale dipendente, sia esso assegnato in fase di prima applicazione dagli enti consorziati, sia eventualmente assunto direttamente, sia trasferito, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. Toscana 40/2005.

3. Per la gestione del personale dipendente trasferito presso la SdS Zona Pisana sono stipulati appositi accordi integrativi della presente Convenzione.

Art. 7 (Personale)

1. la Società della Salute si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di personale messo a disposizione degli enti consorziati. Trova applicazione sul tema l'art. 71 sexiesdecies della LRT 40/2005 e s.m.i.

In caso di assunzioni dirette ovvero in caso di successivi trasferimenti dagli Enti consorziati, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del SSN. Al personale comandato o in assegnazione funzionale alla SDS, continua ad essere applicato il CCNL del comparto di provenienza.

Il personale della Sds Zona Pisana è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati e relativo espletamento delle procedure di mobilità.

2. Per la gestione del personale dipendente trasferito presso la SdS Zona Pisana sono stipulati appositi accordi integrativi della presente Convenzione.

3. il personale assunto direttamente, ovvero il personale comandato o in assegnazione funzionale, risponde sotto il profilo organizzativo e funzionale, al Direttore della società della salute.

4. In caso di scioglimento del Consorzio SdS:

- il personale comandato /in assegnazione funzionale rientra nelle disponibilità dell'Ente di appartenenza;

- il personale assunto direttamente dalla SdS, è trasferito agli Enti consorziati individuati dagli atti

	di scioglimento, salvo diversi accordi fra gli Enti stessi.
<p>Art. 8 (Beni strumentali)</p> <p>1. I soci del consorzio conferiscono alla SdS Zona Pisana i beni strumentali, immobili o mobili, necessari allo svolgimento delle attività.</p> <p>2. I beni sono conferiti con le modalità contrattuali opportune, incluso il comodato d'uso, per tutta la durata del consorzio.</p> <p>3. Il consorzio è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili mentre la manutenzione straordinaria dei medesimi compete agli enti proprietari.</p> <p>4. I soci dell'assemblea consortile, in deroga al comma 3 del presente articolo, possono decidere un diverso riparto delle spese, per specifiche e motivate esigenze, con deliberazione dell'assemblea a maggioranza dei 2/3 dei componenti che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione.</p>	<p>Art. 8 (Beni strumentali)</p> <p>1. I soci del consorzio conferiscono alla SdS Zona Pisana i beni strumentali, immobili o mobili, necessari allo svolgimento delle attività.</p> <p>2. I beni sono conferiti con le modalità contrattuali opportune, incluso il comodato d'uso, per tutta la durata del consorzio.</p> <p>3. Il consorzio è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili, mentre la manutenzione straordinaria dei medesimi compete agli enti proprietari.</p> <p>4. I soci dell'assemblea consortile, in deroga al comma 3 del presente articolo, possono decidere un diverso riparto delle spese, per specifiche e motivate esigenze, con deliberazione dell'assemblea a maggioranza dei 2/3 dei componenti che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione.</p>
<p>Art. 9 (Rapporti finanziari)</p> <p>1. Per la gestione delle attività previste dall'articolo 3 ciascun socio si impegna a stanziare nel proprio bilancio e trasferire alla Sds Zona Pisana la somma complessiva indicata nel prospetto allegato sotto la lettera "C" alla presente Convenzione, firmato come per legge, somma determinata sulla base della spesa media pro-capite, calcolata sui cittadini residenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>2. L'Allegato C è oggetto di rideterminazione e aggiornamento e viene approvato annualmente da parte dell'Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e che</p>	<p>Art. 9 (Rapporti finanziari)</p> <p>1. Per la gestione delle attività previste dall'articolo 3 ciascun socio si impegna a stanziare nel proprio bilancio e trasferire alla Sds Zona Pisana la somma complessiva indicata nel prospetto allegato sotto la lettera "C" alla presente Convenzione, somma determinata sulla base della quota capitaria determinata dall'Assemblea.</p> <p>2. L'Allegato C è oggetto di rideterminazione e aggiornamento e viene approvato annualmente da parte dell'Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e che rappresentino il 75% delle quote di partecipazione.</p>

rappresentino il 75% delle quote di partecipazione.

3. Le somme indicate al comma 1 dovranno essere trasferite alla Sds Zona Pisana in 3 rate, con scadenza rispettivamente al 30 aprile [30%%] entro il 31 agosto [30%] e al 31 dicembre il saldo al 40%.

4. Il direttore accerta l'inadempimento del consorziato e provvede a contestare

per iscritto allo stesso tale inadempimento, assegnando un termine congruo per provvedere.
Ved. Del. n. 11/2014.

Art. 10 (Controversie tra gli enti consorziati e nomina arbitri)

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti al consorzio derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione di un collegio arbitrale nominato su istanza delle parti.

2. Il collegio arbitrale è composto di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo di comune accordo tra i due nominati.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. L'accordo di affidamento della gestione delle attività di cui all'articolo 3 comma 2 della presente Convenzione disciplina anche le responsabilità del trattamento dei dati personali, le modalità applicative dello stesso, i protocolli di sicurezza ed ogni altro aspetto che tuteli il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

3. Le somme indicate al comma 1 dovranno essere trasferite alla SdS Zona Pisana in 3 rate, con scadenza rispettivamente al 30 aprile [30%%] entro il 31 agosto [30%] e al 31 dicembre il saldo al 40%.

4. Il direttore accerta l'inadempimento del consorziato e provvede a contestare per iscritto allo stesso tale inadempimento, assegnando un termine congruo per provvedere.

Art. 10 (Controversie tra gli enti consorziati e nomina arbitri)

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti al consorzio derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione, viene rimessa alla determinazione di un collegio arbitrale nominato su istanza delle parti.

2. Il collegio arbitrale è composto di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo di comune accordo tra i due nominati.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. L'accordo di affidamento della gestione delle attività di cui all'articolo 3 comma 2 della presente Convenzione disciplina anche le responsabilità del trattamento dei dati personali, le modalità applicative dello stesso, i protocolli di sicurezza ed ogni altro aspetto che tuteli il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

Art. 12 (Norme Transitorie e finali)

1. La presente Convenzione può essere modificata, in conformità alla normativa regionale vigente sulle Società della Salute, con deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.

2. Ciascun ente consorziato potrà conferire al consorzio la gestione o la programmazione di ulteriori attività. Le modalità e i relativi trasferimenti finanziari saranno regolati da apposita e separata convenzione.

3. Le parti danno atto della necessità di attivare il procedimento per lo scioglimento del Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", il quale era già scaduto per decorrenza dei termini di durata indicati nel relativo atto costitutivo, e che viene integralmente sostituito dal Consorzio costituito con il presente atto.

4. Le parti convengono di prorogare gli organi del Consorzio che deve essere sciolto fino alla convocazione della prima assemblea dei soci del nuovo Consorzio.

5. Il Consorzio Società della Salute Zona Pisana che si costituisce con il presente atto, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al disciolto Consorzio. Resta ferma l'entità del conferimento iniziale effettuato dai soci con l'atto costitutivo del precedente Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", datato 15.09.2004, con atto pubblico Rep. n. 54464 Fasc. 106. 6"

Art. 12 (Norme Transitorie e finali)

1. La presente Convenzione può essere modificata, in conformità alla normativa regionale vigente sulle Società della Salute, con deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.

2. Ciascun ente consorziato potrà conferire al consorzio la gestione o la programmazione di ulteriori attività. Le modalità e i relativi trasferimenti finanziari saranno regolati dall'accordo annuale dei trasferimenti finanziari dei Comuni al Consorzio. [Allegato C]

3. Le parti danno atto della necessità di attivare il procedimento per lo scioglimento del Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", il quale era già scaduto per decorrenza dei termini di durata indicati nel relativo atto costitutivo, e che viene integralmente sostituito dal Consorzio costituito con il presente atto.

4. Le parti convengono di prorogare gli organi del Consorzio che deve essere sciolto fino alla convocazione della prima assemblea dei soci del nuovo Consorzio.

5. Il Consorzio Società della Salute Zona Pisana che si costituisce con il presente atto, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al disciolto Consorzio. Resta ferma l'entità del conferimento iniziale effettuato dai soci con l'atto costitutivo del precedente Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", datato 15.09.2004, con atto pubblico Rep. n. 54464 Fasc. 106.

Art. 13 (entrata in vigore)

1. La presente Convenzione, approvata dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore con la firma di tutti i rappresentanti legali dei soci del Consorzio. Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico del Consorzio medesimo. (.....)

Art. 13 (entrata in vigore)

1. La presente Convenzione, approvata dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore con la firma di tutti i rappresentanti legali dei soci del Consorzio. Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico del Consorzio medesimo. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. E richiesto io Segretario Generale del Comune di Pisa ho ricevuto il presente atto scritto in parte a mano da persona di mia fiducia e in parte con mezzi meccanici su 15 pagine complete e porzione della presente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse firmato a margine e sottoscritto, unitamente agli allegati, a norma di legge, con me Segretario Generale Comunale rogante come appresso:

Per il Comune di:

Calci

Cascina

Fauglia

Crespina Lorenzana

Orciano Pisano

Pisa

San Giuliano Terme

Vecchiano

Vicopisano

Il Direttore generale Azienda USL Toscana Nord Ovest, ex ASL 5 di Pisa.